

## **I minori stranieri extracomunitari e il diritto all'istruzione dopo l'entrata in vigore della legge 94/2009**

**di Fiorella Farinelli**

Chissà se la prossima circolare sulle iscrizioni – la prima dopo la legge 94/2009 sull'immigrazione – scriverà senza ombra di dubbio che il diritto dei ragazzi stranieri ad iscriversi a scuola, a partire da quella per l'infanzia, e ai corsi di istruzione e formazione, non può essere in alcun modo condizionato da un'eventuale condizione di irregolarità, cioè dall'assenza del permesso di soggiorno. Che le istituzioni scolastiche e le agenzie formative non devono richiedere né all'atto di iscrizione né in altre circostanze la presentazione del titolo di soggiorno. Che dirigenti e personale non hanno alcun obbligo di segnalare, e anzi non devono proprio farlo, un'irregolarità – sia di ingresso che di permanenza in Italia – che la legge 94 ha recentemente fatto diventare reato: punibile per chi lo commette, e anche per chi non lo denuncia. Che insomma tutto deve andare come nella sanità, dove il tentativo di sopprimere il divieto di segnalazione della condizione di irregolarità dello straniero ammesso alle prestazioni sanitarie (affermato esplicitamente nel Testo Unico del 1998 sull'immigrazione) venne bloccato, durante la discussione parlamentare della nuova proposta di legge, da una vasta e diffusa protesta civile e delle associazioni dei medici (anzi meglio che nella sanità dove, nonostante il rischio sia stato scongiurato, le statistiche dicono che il timore di una denuncia ha già fatto crollare gli accessi al pronto soccorso e la richiesta di prestazioni sanitarie da parte degli stranieri..)

Punti fermi da rispettare e da far valere. E in punta di diritto. Senza timore di quello che stabilisce l'articolo 331 del codice di procedura penale, secondo cui il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio che venga a conoscenza di un reato perseguibile d'ufficio deve denunciarlo "senza ritardo" all'autorità giudiziaria. E nonostante le interpretazioni restrittive sul diritto all'istruzione che si potrebbero far derivare dalla legge 94, che si sovrappone al principio di parità di trattamento espresso dall'articolo 38 del Testo Unico ( "*I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico... ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto allo studio, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica* " ) e successivamente chiarito dall'articolo 45 del regolamento di attuazione (DPR 349/99) secondo cui "*I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani... L'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare sono iscritti con riserva... L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado* " .

Norme e regole che restano in vigore, anche in presenza della legge 94 e che, lette congiuntamente con altre norme che riguardano il sistema di istruzione – in particolare la legge 53/2003 – puntellano i diritti dei ragazzi stranieri anche privi di permesso di soggiorno. Diritti di accesso a tutti i segmenti del sistema e di godimento di tutte quelle misure, diverse dalla mera iscrizione, che rendono effettivo il diritto allo studio.

E' comunque importante che i dirigenti e il personale, docente e non docente della scuola e della formazione professionale che concorre al conseguimento dell'obbligo di istruzione, abbiano il prima possibile idee chiarissime sull'argomento, perché è molto probabile che ci sarà presto chi cercherà di confonderglieste. E chi polemizzerà apertamente con ogni comportamento diverso dalle attese più sciagurate. Per ogni dubbio e difficoltà interpretativa, è però utile rivolgersi agli esperti di diritto che hanno analizzato il possibile impatto della nuova legge anche sul terreno dell'istruzione, tra cui l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione che ha recentemente dedicato uno studio specifico all'argomento ( "**I minori stranieri extracomunitari e il diritto all'istruzione dopo l'entrata in vigore della legge 94/2009** " , [www.asgi.it](http://www.asgi.it) ).

Dallo studio dell'ASGI, presentato qualche giorno fa a Torino in un'iniziativa pubblica sull'educazione alla cittadinanza in contesti multiculturali organizzata dalla Provincia di Torino e dalla Fondazione per la scuola della Compagnia di San Paolo, emerge con chiarezza che, tra le eccezioni all'obbligo per gli stranieri di esibire il permesso di soggiorno quando chiede alla pubblica amministrazione "licenze, autorizzazioni, iscrizioni", c'è anche l'istruzione<sup>1</sup>. Non altrettanto chiaro, invece, è l'ambito di applicazione del nuovo testo normativo introdotto dalla legge 94, tenuto conto che l'obbligo di esibizione del titolo di soggiorno viene escluso – questa è la formula utilizzata – per le "prestazioni scolastiche obbligatorie". Dunque la scuola per l'infanzia, non obbligatoria, potrebbe rientrare nell'obbligo di esibizione del permesso di soggiorno? Dunque, tenendo conto che l'obbligo di istruzione è di durata decennale (fino ai 16 anni di età), potrebbero esserci problemi per il triennio del secondo ciclo, per l'ultima classe dei corsi triennali di istruzione e formazione, e anche per chi in età diversa si iscrive ai corsi serali di scuola secondaria superiore o ai CTP?

I giuristi dell'ASGI non si misurano purtroppo con alcune di queste domande – sarebbe utile proporle, magari aggiungendone delle altre – ma ripercorrendo l'evolversi della normativa dalla legge 53/2003 ad oggi argomentano e dimostrano, ai fini di una corretta interpretazione di quanto prescrive la legge 94, che l'esenzione dall'obbligo di esibizione del permesso di soggiorno vale dall'inizio e sino al completamento dell'intero percorso scolastico e/o formativo, fino al 18esimo anno di età, e comunque fino "al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale".

Ritengono decisivi, a questo scopo, la ridefinizione (legge-delega 53/2003) del sistema educativo di istruzione e di formazione che, mentre unisce concettualmente sia l'obbligo scolastico che quello formativo, precisa che esso si articola

--- nella scuola dell'infanzia (che, pur non obbligatoria, "concorre all'educazione", "assicura un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative", "realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria"),

--- in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e secondaria di primo grado, e "in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei e il sistema dell'istruzione e della formazione professionale".

Nessun problema, dunque, dovrebbe esserci per la scuola per l'infanzia (a differenza, probabilmente, dall'asilo nido, di cui ASGI non parla), e nessuno neanche per il triennio della scuola secondaria superiore e per i corsi triennali di istruzione e formazione. Se è vero, infatti, che l'obbligo di istruzione introdotto con la legge 296/2006 è decennale (fino ai 16 anni di età) mentre per la 53/2003 il diritto all'istruzione e alla formazione è di "almeno dodici anni", tutta la normativa vigente e anche successiva (dal Dlgs 76/2005 di attuazione della legge 53/2003 al Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 139/2007) è coerente con il diritto/dovere all'istruzione e alla formazione finalizzato entro il 18esimo anno al conseguimento di un diploma o di una qualifica professionale. La soglia dei 16 anni, dunque, va interpretata come età legale di accesso al lavoro, non come termine ultimo del diritto all'istruzione obbligatoria. Non solo. Sembra ragionevole che il diritto in questione possa protrarsi anche oltre i 18 anni di età, se ciò è necessario per completare il percorso scolastico e formativo fino al conseguimento dei titoli di studio. "Sarebbe infatti irragionevole – argomenta l'ASGI – ritenere che allo scoccare della maggiore età cessi improvvisamente il diritto in questione, considerato che il sistema educativo si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale". Ciò può valere anche nel

---

<sup>1</sup> Le altre eccezioni riguardano le attività sportive e ricreative temporanee (un'eccezione evidentemente riferita alla necessità di non appesantire l'organizzazione di gare sportive e di spettacoli) e l'accesso alle prestazioni sanitarie ("cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative")

caso dell'iscrizione, in età più avanzata, ai corsi di istruzione degli adulti ? Su questo punto, è probabilmente necessario un ulteriore approfondimento.

L'ASGI sostiene, inoltre, che nel concetto di "prestazioni scolastiche obbligatorie" introdotto dalla legge 94, rientrino non solo l'accesso alla scuola ma anche tutte quelle misure che rendono effettivo il diritto allo studio. Tra cui l'accesso ai servizi educativi complementari ( di sostegno, linguistici ecc. ), alla refezione scolastica, ai trasporti ecc. Ciò non solo in ragione della formula utilizzata dal legislatore – evidentemente più ampia di accesso alla scuola o iscrizione – ma soprattutto tenendo conto che l'articolo 38 del Testo Unico sull'immigrazione chiarisce che ai ragazzi stranieri che accedono al sistema scolastico "si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica ". Ne consegue che, oltre alle istituzioni scolastiche, anche gli Enti Locali sono tenuti ad erogare ai minori stranieri tutte le prestazioni relative al diritto allo studio previste per gli italiani e che non potranno pretendere l'esibizione del titolo di soggiorno non solo dai minori stranieri ma neppure dai genitori perché se così fosse si aggirerebbe la tutela prevista dal legislatore, anche dalla legge 94, di garantire l'effettività dell'istruzione a tutti.

L'ASGI, infine, si misura con la possibilità che, nell'esercizio delle loro funzioni, insegnanti, dirigenti scolastici, funzionari degli Enti Locali vengano comunque a conoscenza ( anche senza averne preteso l'esibizione ) della mancanza di permesso di soggiorno non tanto e non solo del minore straniero quanto dei suoi genitori. Può succedere, in effetti, ed è possibile che, consapevole di ciò che prevede l'articolo 331 del codice di procedura penale sull'obbligo per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio di segnalazione dei reati all'autorità giudiziaria, il personale si ponga il problema di come comportarsi. Sono molto utili, al riguardo, le segnalazioni di tipo giurisprudenziale offerte dall'associazione sulla non automaticità, da parte del pubblico ufficiale, dell'obbligo di denuncia ; e sul rischio di incorrere, nel caso di segnalazioni incaute , nella fattispecie dell'abuso di ufficio e nel rischio di lesione dei diritti dei minori stranieri. Un tema, anche questo, che potrebbe diventare caldo, e che richiede sicuramente ulteriori approfondimenti in grado di indicare linee di comportamento senza alcun dubbio corrette e deontologicamente appropriate.

Aspettiamo, intanto, il limpido verbo di viale Trastevere.

Fiorella Farinelli